PIANO DI EMERGENZA COMUNALE
Relazione

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI/REGIONALI ..... 2 - 5

I DIVERSI RISCHI NEI PIANI DI EMERGENZA COMUNALI 6
- RISCHIO IDRAULICO / IDROGEOLOGICO 7
- RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 8
- RISCHIO SISMICO 9
- RISCHIO INDUSTRIALE 10
- RISCHIO NEVE/GHIACCIO ..... 11 - 12
- RISCHIO VALANGHE 13

LA STRUTTURA DEL PIANO 14
- INQUADRAMENTO TERRITORIALE 14
- I RISCHI DEL TERRITORIO 15
- I MODELLI DI INTERVENTO ..... 16 -17
- IL RUOLO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 18

LA MODULISTACA PER IL CENSIMENTO ..... 19 - 20

LA FOTOGRAFIA DEI COMUNI..... 21

LE AZIONI DEL MOVIMENTO 5 STELLE 22

CONCLUSIONI FINALI E RESOCONTO CONFERENZA STAMPA ..... 23 - 25

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI / REGIONALI

Normativa Nazionale:

- Legge 24 Febbraio 1992, n.225 - "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";
- Legge 12 Luglio 2012, n.100 – "Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile":
- Legge 16 Marzo 2017, n. 30 – "Delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della Protezione Civile"; [**N.B.: IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DEL GOVERNO DEI DECRETI LEGISLATIVI DI RICOGNIZIONE, RIORDINO, COORDINAMENTO MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI**]

Normativa Regionale:

- Legge Regionale 14 Dicembre 1993, n.72 – "Disciplina della attività regionali di Protezione Civile";
- Delibera di Giunta del 13 Gennaio 2015, n.19 – "Piani comunali di emergenza di livello comunale e intercomunale - Approvazione linee guida".

Legge 24 Febbraio 1992, n.225 - "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile" e modifiche introdotte dalla Legge 12 Luglio 2012, n.100

Viene istituita in Italia attraverso una legge organica il servizio nazionale di Protezione Civile.

Passaggi più importanti delle norme:

- Art. 1-bis.

Servizio nazionale della protezione civile

1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

- Art. 3. (Modifica introdotta dalla Legge 100/2012)

Attività e compiti di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.

Art. 3-bis. *(Modifica introdotta dalla Legge 100/2012)*

Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico

1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale e' costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Art. 5

Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2.

Art. 6.

Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attivita' di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

Art. 12. - (Modifica introdotta dalla Legge 100/2012)

Competenze delle regioni

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative

norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

Art. 14.
Competenze del prefetto - [N.B.: Il Presidente di regione non è il Prefetto e non ha gli stessi poteri del Sindaco che diversamente è la massima autorità di Protezione Civile]
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e ((il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile)) del Ministero dell'interno;
b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli Venezia Giulia;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario delConsiglio)), con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

Art. 15. - (Modifica introdotta dalla Legge 100/2012)
Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui ((al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni,l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. Il sindaco e' autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del

comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorsi) e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.
3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle giunte regionali.
3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti.
3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorita' comunale di protezione civile.

PRINCIPALI CONTENUTI DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER I PIANI DI EMERGENZA COMUNALI

Con l'entrata in vigore della Legge 100/2012, a far data dal 13 Novembre 2012, le Regioni e i Comuni sono stati chiamati a partecipare all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile. Dovranno, infatti, provvedere alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, All'attivazione degli uffici e all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile.
In particolare, con la DGR 19/2015, Regione Abruzzo ha definito le "*Linee Guida per la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza*" a cui dovranno attenersi i Comuni nella redazione dei Piani.

La novazione normativa introdotta dai diversi OPCM ha previsto che il *Piano di Emergenza Comunale* fosse strutturato e, contemplasse le attività, sia di prevenzione che di gestione dell'emergenza, in diverse sezioni di intervento:
- RISCHIO IDRAULICO / IDROGEOLOGICO;
- RISCHIO INCENDI BOSCHIVI;
- RISCHIO SISMICO; **(Sezione già presente ma aggiornata con introduzione della C.L.E. – O.P.C.M. 4007/2012)**
- RISCHIO INDUSTRIALE; **(Sezione introdotta dalle nuove Linee Guida – DGR 19/2015)**
- RISCHIO NEVE/GHIACCIO; **(Sezione introdotta dalle nuove Linee Guida – DGR 19/2015)**
- RISCHIO VALANGHE; **(Sezione introdotta dalle nuove Linee Guida – DGR 19/2015)**

In sostanza, le nuove *Linee Guida per la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza* prevedono che i *Piani di emergenza*, sia di livello comunale che Intercomunale, rappresentino l'insieme delle procedure d'intervento da attuare al verificarsi di un evento emergenziale, garantendo il coordinamento delle strutture chiamate a gestire l'emergenza. Il Piano di Emergenza definisce le principali azioni da svolgere ed i soggetti da coinvolgere al verificarsi di un evento emergenziale e riporta il flusso delle informazioni che deve essere garantito tra i soggetti istituzionali (in particolare, Sindaco, Prefetto, Presidenti di Provincia e Regione) e tra il Comune e i soggetti operanti sul territorio che concorrono alla gestione dell'emergenza, nonché le azioni per garantire la tempestiva comunicazione/informazione della popolazione.
A tal fine, le nuove *Linee Guida per la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza* intendono fornire indicazioni utili per la predisposizione da parte dei Comuni di Piani Comunali ed Intercomunali di Protezione Civile. La definizione di procedure standardizzate per i tutti i Comuni si rende necessaria al fine di consentire l'attivazione dei sistemi comunali di protezione civile, con il coordinamento e l'ottimizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio, potendo così operare con la massima sinergia in caso di emergenza.

RISCHIO IDRAULICO / IDROGEOLOGICO

All'interno del territorio comunale sono localizzate le aree a rischio idrogeologico ed idraulico: la mappatura è fornita dalla Regione Abruzzo e disponibile sul sito internet istituzionale, nella sezione http://autoritabacini.regione.abruzzo.it/. Per aree a rischio, infatti, si intendono sia quelle riportate negli strumenti di pianificazione regionale (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" -di seguito denominato PAI-, Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni -di seguito denominato PSDA- aggiornato sulla base della direttiva 2007/60, del D.Lgs. 49/2010 e secondo gli "Indirizzi operativi per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvione con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni"), sia quelle a rischio a causa di particolari fenomeni nonché quelle ritenute tali dalle Amministrazioni locali. Le aree dovranno essere censite attraverso la scheda allegata al piano, all'interno della quale saranno riportate:

- localizzazione (riportata anche nella cartografia allegata al piano);
- tipologia di esposti: abitazioni, attività commerciali, attività produttive, edifici pubblici, scuole,…;
- numero di persone e famiglie coinvolte (dovrà essere evidenziata l'eventuale presenza di persone fragili censite anche nella scheda CB4);
- fonti del rischio.

Le aree a rischio possono essere interessate da eventi la cui entità presunta è riportata nella tabella "Scenari d'evento". Per scenario d'evento, si intende " l'evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, nella sua completezza e complessità".
Tali aree saranno oggetto di particolare attenzione durante tutte le fasi di emergenza.

RISCHIO INCENDI BOSCHIVI.

Il sistema regionale di allertamento in materia di rischio incendi boschivi consiste nelle attività di previsione delle condizioni favorevoli all'innesco ed alla propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia destinate ad indirizzare i servizi di vigilanza del territorio, di avvistamento e di intervento.
L'attività di previsione consiste nell'individuazione delle aree e dei periodi di rischio di incendio boschivo e di interfaccia, nonché degli indici di pericolosità (art.4, comma 1 della legge Quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000), e consente l'utilizzo razionale dei mezzi antincendio, in relazione alla loro dislocazione e predisposizione all'operatività.
Il modello di intervento in caso di rischio di incendi boschivi prevede una fase di normalità, una fase di preallerta e tre diverse fasi di allerta (attenzione, preallarme e allarme).

RISCHIO SISMICO.

L'evento sismico rientra all'interno degli eventi non prevedibili: per questo motivo non è possibile parlare di previsione bensì solo di prevenzione con l'attuazione di misure di mitigazione, che incidono sulla vulnerabilità degli esposti.
Il Piano Comunale di emergenza deve riportare in questa sezione le informazioni relative alla pericolosità sismica del territorio nonché quelle relative alla vulnerabilità ed esposizione, con riferimento all'indicazione anche su supporto cartografico, del patrimonio edilizio relativo agli edifici strategici e di carattere rilevante. L'O.P.C.M. 4007/12, introduce la *Condizione Limite per l'Emergenza* (di seguito C.L.E.) dell'insediamento urbano, quale condizione al cui superamento a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza. L'O.C.D.P.C. n. 171 del 19.06.2014 stabilisce le modalità di effettuazione dell'analisi per la C.L.E., che in particolare si articola in:
a. l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;
b. l'individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
c. l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale.
In particolare, dovranno essere indicati anche i possibili rischi ed effetti indotti, quali ad esempio rotture di dighe (se presenti questi elementi all'interno del territorio comunale), frane, possibili incidenti all'interno si industrie ad incidente rilevante. Tali elementi a rischio dovranno essere indicati opportunamente, anche nella cartografia allegata al piano.
Per quanto riguarda gli scenari di evento, verranno forniti dalla Regione Abruzzo quelli elaborati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, rappresentativi degli effetti determinati da eventi sismici di magnitudo crescente.
Al fine di avere un quadro esaustivo della risposta del territorio all'evento sismico, è tuttavia necessario andare a associare tali informazioni a quelle relative alla C.L.E..

Che cos'è il C.L.E. (*Condizione Limite per l'Emergenza)*?
Si definisce come Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilità e connessione con il contesto territoriale.

RISCHIO INDUSTRIALE.

Il rischio industriale è relativo a quelle attività dell'uomo che prevedono la presenza di insediamenti produttivi. Le attività a rischio di incidente rilevante sono individuate dalla normativa vigente attraverso un meccanismo che tiene conto della pericolosità intrinseca delle sostanze e dei preparati prodotti, utilizzati, manipolati o depositati nello stabilimento, ivi compresi quelli che possono generarsi in caso d'incidente, e delle quantità degli stessi.
Per garantire la sicurezza del territorio e della popolazione, l'Italia ha emanato il D.P.R. 175/88 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/ 501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183" in attuazione della direttiva comunitaria 96/82/CE (direttiva Seveso), e successivamente il D. Lgs. n. 334 del 17.08.1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" meglio noto come "Seveso 2". Quest'ultimo detta le disposizioni in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti e impone obblighi precisi ai gestori degli stabilimenti in cui sono presenti le cosiddette "sostanze pericolose", che si ritengono tali sia per la loro esistenza, reale o prevista, nello stabilimento, sia per la loro possibile generazione in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'Allegato I del citato D.Lgs. 334/99 e successive modifiche e integrazioni. In funzione delle quantità di sostanze pericolose detenute, il Gestore è tenuto a presentare all' Autorità Competente e, a seconda dei casi, a diversi altri Enti (Ministero dell'Ambiente, Prefetto, Regione, Provincia, Comune), la "Relazione" (art. 5), la sola "Notifica" (art. 6) ovvero la "Notifica" ed il "Rapporto di Sicurezza" (art. 8), così come si evince anche dallo schema degli adempimenti a carico del Gestore previsti dal D. Lgs. 334/99.
Tutti gli stabilimenti italiani -così definiti- sono censiti dal Ministero dell'Ambiente e l'elenco, aggiornato periodicamente, è pubblicato sul sito internet del Ministero. In Abruzzo gli stabilimenti individuati come attività industriali a rischio di incidente rilevante, sono 26 di cui 16 soggetti all'art. 6/7, e 10 all'art. 6/7/8 (aggiornamento giugno 2014) – (vedi sito: http://www.minambiente.it/pagina/inventario-nazionale-degli-stabilimenti-rischio-di-incidente-rilevante-0). La normativa, impone l'obbligo, da parte dei Gestori delle attività a rischio, di presentazione all'autorità competente della documentazione che attesti l'avvenuta valutazione dei rischi connessi alla loro conduzione, nonché la redazione di un piano di emergenza.

Più precisamente, le tipologie di piano d'emergenza da redigere in caso di attività industriali a rischio di incidente rilevante, sono due:
• PEI: Piano di emergenza interno, elaborato dal gestore, riporta le procedure operative messe in atto dall'azienda in collaborazione con i Vigili del Fuoco per fronteggiare l'incidente.
• PEE: Piano di Emergenza Esterno, redatto dall'autorità pubblica competente (Prefettura), organizza la risposta di protezione civile per ridurre gli effetti dell'incidente sulla salute pubblica e sull'ambiente. Nel PEE sono individuate le aree a rischio e le misure comportamentali che dovranno essere assunte dalla popolazione

Qualora all'interno del territorio comunale o afferente all'Associazione di Comuni siano presenti uno o più attività a rischio di incidente rilevante, è necessario provvedere alla loro individuazione nonché inserimento all'interno del piano comunale/intercomunale dei referenti degli Enti gestori.

RISCHIO NEVE/GHIACCIO.

A seguito di condizioni meteorologiche avverse si possono verificare, sul territorio comunale ed afferente all'Associazione dei Comuni, delle difficoltà, con conseguenti potenziali situazioni di pericolo nel regolare flusso di mezzi e pedoni.
Per tale ragione è necessario prevedere per tutto il periodo autunnale ed invernale una serie di interventi mirati alla messa in sicurezza delle strade, che partono dal semplice spargimento di cloruro di sodio e Graniglia per evitare formazioni di ghiaccio sul fondo stradale, all'utilizzo di mezzi specifici per la rimozione di neve, o addirittura l'impiego di mezzi speciali, terrestri o aerei, per fornire assistenza ai nuclei isolati.

- SCENARIO D'EVENTO
Sul territorio comunale o afferente all'Associazione di Comuni è possibile il verificarsi di due scenari:
o Scenario I – Neve
o Scenario II – Ghiaccio

L'analisi del territorio consente di evidenziare i punti critici per i due scenari.
Gli itinerari per lo sgombero della neve devono essere programmati a seconda dell'importanza della strada: vengono, pertanto, individuati itinerari primari e secondari.
Gli Itinerari primari sono quelli interessati dalla circolazione di mezzi pubblici, le strade di penetrazione, le circonvallazioni e le strade di accesso a ospedale, cliniche, cavalcavia, sottopassi e grandi svincoli, strade che conducono verso i centri di accoglienza degli sfollati.
Gli itinerari secondari sono quelli che interessano la viabilità residenziale, le vie di collegamento dei quartieri, le vie centrali di viabilità minore**.**
Per quanto concerne lo Scenario I- Neve, si possono verificare come effetti principali:
- Problemi di mobilità causata dai rallentamenti della circolazione e dallo svolgimento delle operazioni di sgombero neve sulle strade di competenza comunale;
- Interruzione di fornitura di servizi (energia elettrica, telefonia fissa ecc.) per danni alle linee aeree di distribuzione dovuti al sovraccarico della neve;
- Isolamento temporaneo di frazioni, case sparse, interi Comuni;
- Cedimenti delle coperture di edifici e capannoni.

Per quanto concerne lo Scenario II- Ghiaccio, si possono verificare come effetti principali:
- Danni alle coltivazioni;
- Problemi alla viabilità comunale;
- Distacchi di pietre o blocchi da versanti in roccia molto degradati.

Affrontare questo rischio in modo efficace, significa riuscire ad allertare tempestivamente uomini e mezzi in modo da ridurre al minimo il disagio dell'utenza e garantire tutti i servizi essenziali.
La suddivisione degli interventi relativi alla messa in sicurezza delle strade di proprietà comunale nei casi di nevicate o temperature rigide, è suddiviso in varie fasi che vedono il coinvolgimento della struttura

Comunale (operai, mezzi ecc...) e delle imprese private di sgombero neve.
In caso di probabili nevicate o formazioni di ghiaccio sulle strade comunali, è necessario che il comune preveda l'attivazione dei mezzi dotati di lama per la neve e spargisale e/o manualmente o con piccoli mezzi operativi nelle zone pedonali, con un programma di massima variabile a seconda delle situazioni di priorità stabilite dal Comune stesso.
Nel caso di situazioni più gravi nelle quali si verifichino anche gravi disagi alla popolazione (frazioni isolate, difficoltà di circolazione, presenza di popolazione bloccata lungo le direttrici viarie, difficoltà di uscire dalle abitazioni, pericolo di valanghe, etc…) è necessario allertare e insediare il C.O.C, che procederà all'attivazione di ulteriori forze e predisporrà sul momento una serie di interventi mirati alla gestione dell'evento. È necessario inoltre prevedere che quando la coltre nevosa sul manto stradale supera i due centimetri di spessore il traffico veicolare sia consentito soltanto ai soli mezzi che montano catene o pneumatici da neve.

RISCHIO VALANGHE.

Le Regioni italiane sono classificate, sulla base del grado di complessità del fenomeno valanghivo in esse rilevabili, in tre livelli di problematicità territoriale per valanghe:

- *livello 1*: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale risulta essere assente o limitata ad ambiti estremamente circoscritti (*Sardegna, Sicilia e Puglia*);
- *livello 2*: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale, pur se significativa, riveste carattere prevalentemente locale, interessando un numero contenuto di ambiti territoriali. In essi, potranno verificarsi situazioni di criticità per valanga anche rilevanti e complesse, ma limitate a specifici contesti geografici (*Liguria, Emilia Romagna, Marche e Lazio ed in misura più contenuta Toscana, Umbria, Campania, Molise, Basilicata e Calabria*);
- *livello 3*: caratteristico di quelle situazioni in cui la problematica valanghiva regionale è potenzialmente in grado di interessare porzioni significative del territorio. Si potranno, pertanto, verificare situazioni significative e generalizzate di criticità per valanga sia relative al territorio aperto sia riferite ad ambiti antropizzati quali centri abitati, infrastrutture o comprensori sciistici (*Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e* ***Abruzzo*** *e le province autonome di Trento e Bolzano*).

Allo stato attuale, per le aree esposte, sono stati messi a punto interventi per la realizzazione di opere di difesa (paravalanghe) ed è stato approvato da parte del CORENEVA, il Piano di Gestione della Sicurezza dal rischio valanghe per i bacini sciistici a rischio ricadenti nel territorio regionale.

Gli scenari di evento sono dovuti al coinvolgimento di civili e strutture (impianti e piste da sci),infrastrutture viarie e reti tecnologiche dei servizi essenziali sui territori esposti.
A seguito di un evento valanghivo può inoltre verificarsi l'interruzione di pubblici servizi, l'isolamento di centri abitati, il pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Per tali ragioni è necessario la predisposizione di un Piano di Emergenza valanghe a cura dei Comuni esposti a tale rischio, con il supporto degli Enti competenti.
Tuttavia, all'interno del piano di Emergenza comunale e/o intercomunale, è necessario individuare le aree esposte, sulla base delle perimetrazioni storiche delle valanghe nonché delle aree ritenute a rischio. Unitamente a ciò dovrà essere effettuato il censimento delle persone presenti all'interno delle suddette aree per facilitare le operazioni di allertamento, informazione ed eventualmente evacuazione, nel momento in cui ci sia la previsione di un pericolo da marcato a molto forte. Nel caso di evacuazione la popolazione dovrà essere indirizzata su vie di fuga sicure, opportunamente individuate e riportate nel piano.

LA STRUTTURA DEL PIANO

Per ognuno ognuna delle sezioni relative alle diverse tipologia di rischio, le *Linee Guida per la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza* introducono quattro la predisposizione di schede predisposte dal Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile, al fine di descrivere con estrema precisione *il territorio, i rischi, le modalità di intervento* e *l'informazione/comunicazione*.

1) INQUADRAMENTO TERRITORIALE. Sezione relativa alla descrizione degli elementi conoscitivi del territorio (orografia, idrografia e inquadramento meteo-climatico) utili a rendere possibile l'intervento delle risorse comunali e, se del caso, delle altre strutture operative esterne che potrebbero intervenire a supporto di quelle locali. Tale sezione dovrà inoltre contenere riferimenti relativi all'assetto insediativo e demografico (numero di residenti, con particolare riferimento alle persone fragili, opportunamente censite) nonché l'individuazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale di tipo strategico e rilevante. Dovranno altresì essere censite le capacità ricettive delle strutture turistiche (alberghi, campeggi, strutture sanitarie, etc.) presenti all'interno del territorio comunale e utili per garantire il ricovero e l'assistenza alla popolazione. Nonché il patrimonio edilizio e infrastrutturale strategico, fra cui ospedali, istituti scolastici, università, case di riposo, luoghi di culto, luoghi di aggregazione di massa (stadi – cinema – teatri - centri commerciali, etc.), strutture turistiche (hotel – alberghi – villaggi – residence – campeggi, etc.), beni di interesse artistico e culturale, aree di particolare interesse ambientale; Sedi di soggetti Istituzionali quali Regione, Uffici Territoriali di Governo, Municipio; Sedi di Strutture Operative quali Vigili del Fuoco, Forze Armate, Polizia, Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, sedi Nazionali di Ricerca Scientifica (INGV, CNR), sedi delle Organizzazione di Volontariato; Sedi di attività produttive, industrie a rischio di incidente rilevante, discariche, impianti di smaltimento rifiuti pericolosi, impianti – depositi - siti di stoccaggio contenente materiale radiologico; Rete stradale e autostradale, rete ferroviaria, stazioni ferroviarie, porti, stazioni marittime, aeroporti, zone di atterraggio elicotteri; Infrastrutture per le telecomunicazioni; Centrali elettriche, reti di distribuzione energia elettrica – gas – acqua; Opere idrauliche e interventi in atto o previsti (argini, casse di espansione, briglie,…); Opere d'arte e di attraversamento annesse alle infrastrutture stradali e ferroviarie (ponti, cavalcavia, gallerie, muri di sostegno).
Tali informazioni dovranno essere reperite dai competenti Uffici tecnici del Comune e **consentiranno, in emergenza, di avere a disposizione gli elementi utili a porre in essere quanto previsto dal modello d'intervento**.

2) RISCHI DEL TERRITORIO.

Sezione dedicata alla descrizione delle condizioni di pericolosità e di rischio del territorio comunale: la conoscenza delle tipologie di rischio cui il territorio comunale risulta soggetto e la loro localizzazione, permette la definizione di scenari. In particolare, potranno essere definiti scenari di rischio (che si riferiscono all'evoluzione nello spazio e nel tempo dell'evento e dei suoi effetti, della distribuzione degli esposti stimati e della loro vulnerabilità anche a seguito di azioni di contrasto) e scenari d'evento (ossia l'evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato, atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e complessità) al fine di definire le procedure atte alla salvaguardia della popolazione e del territorio. L'individuazione e la delimitazione delle aree maggiormente vulnerabili viene eseguita dal Comune

Sulla base degli strumenti di Pianificazione redatti e forniti dalla Regione (ad esempio Piano Stralcio Difesa Alluvioni per le aree a rischio esondazione, Piano per l'Assetto Idrogeologico per le aree a rischio frana, Carta della Vegetazione, Piano Antincendio regionale per le aree soggette a rischio incendio boschivo) unitamente ad un'attenta analisi e studio del territorio basata principalmente sulla loro conoscenza in qualità di primi fruitori dello stesso. Parallelamente alle delimitazione, è compito del Comune l'individuazione del numero di esposti presenti in tali aree, per la definizione dello scenario di rischio.

3) MODELLO D'INTERVENTO.

Sezione dedicata alla definizione delle procedure da mettere in atto in caso di evento. L'indicazione di massima delle azioni da porre in essere nella prima fase dell'emergenza viene dettagliato in una successiva scheda denominata "Procedure Operative per il Piano di emergenza Comunale" che prende in considerazione le varie tipologie di rischio.

Gli elementi riportati nella parte di inquadramento territoriale costituiscono la base di partenza propedeutica alla definizione del modello di intervento.

In particolare, al fine di garantire il necessario coordinamento operativo, il modello d'intervento definisce – nel rispetto delle vigenti normative statali e regionali nonché sulla base di accordi o intese specifiche – ruoli e responsabilità dei vari soggetti coinvolti, con il relativo flusso delle comunicazioni, individuando nel contempo i luoghi del coordinamento operativo.

In via esemplificativa, il Piano di Emergenza per un singolo comune, prevede un modello di intervento così definito:

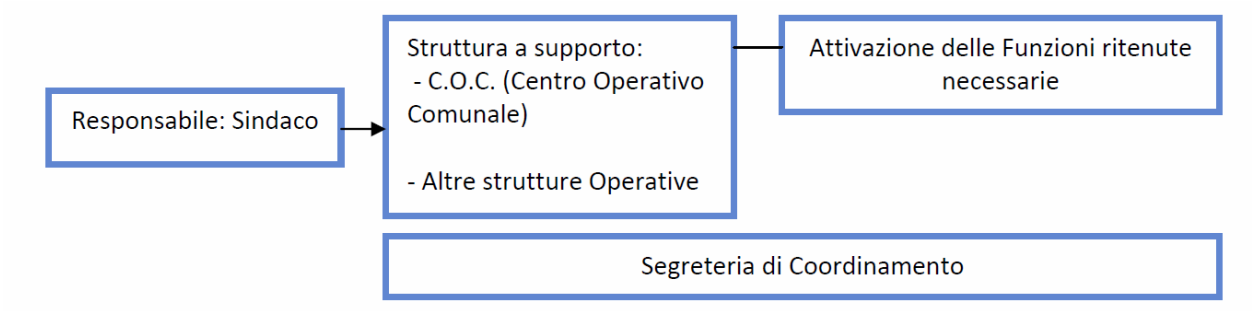

NOMENCLATURA:

- Comunale/Intercomunale (C.O.C.: centro operativo comunale / C.O.I.: centro Operativo Intercomunale);
- Provinciale (C.C.S.: centro coordinamento soccorsi / C.O.M.: centro operativo misto);
- Regionale (S.O.R.: sala operativa regionale);
- Nazionale (C.O.: comitato operativo della protezione civile / DI.COMA.C.: Direzione di Comando e Controllo).

Di seguito le modalità nei diversi livelli di intervento:

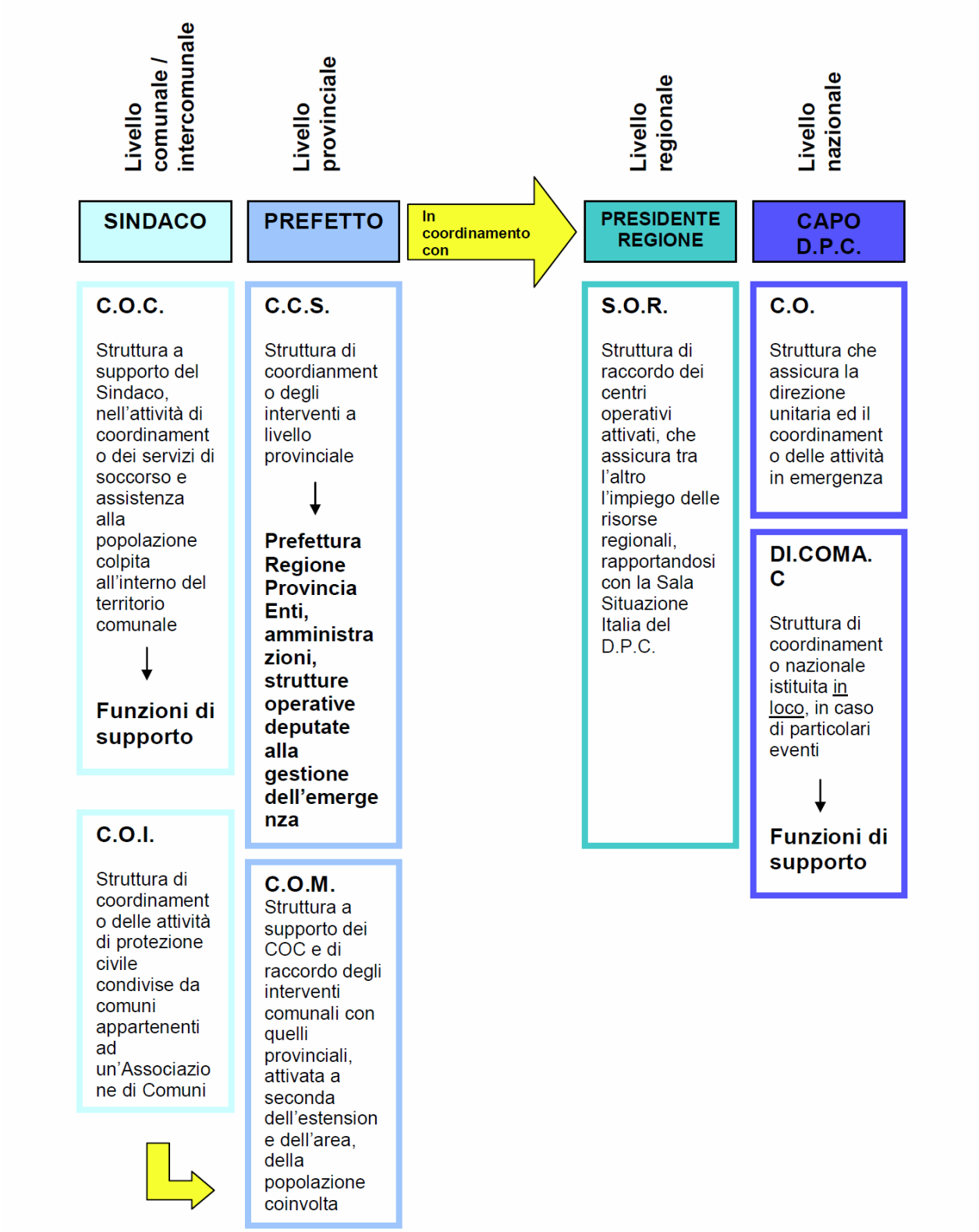

4) L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Al fine di garantire la massima efficacia del piano di emergenza, è necessario che esso sia conosciuto dettagliatamente dagli operatori di protezione civile che ricoprono un ruolo attivo all'interno del piano, nonché dalla popolazione: uno degli aspetti di primaria importanza dal punto di vista della prevenzione è rappresentato dall'informazione della popolazione. Tale compito è affidato al Sindaco, che, in qualità di autorità di Protezione Civile, è responsabile delle attività di informazione e comunicazione alla popolazione in emergenza e in ordinario. Si pone, pertanto, per il Sindaco l'obbligo di sensibilizzare la popolazione sui rischi del territorio, su quali sono le aree a rischio e quelle di emergenza (in particolare di attesa, da raggiungere nell'immediato a seguito di un evento, in particolare di natura sismica), sui comportamenti da assumere in caso di emergenza (cosa fare prima, durante e dopo l'evento). Al fine di far crescere una coscienza di protezione civile e aumentare la consapevolezza del rischio nonché promuovere la conoscenza del Sistema di Protezione Civile, è necessario che il Sindaco provveda alla divulgazione del piano di emergenza (attraverso la distribuzione di materiale informativo, incontri, esercitazioni) ed all'informazione della popolazione con particolare riferimento a quella presente nelle aree a rischio.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che, in ordinario, il Sindaco predisponga e rediga un Piano di comunicazione, con l'informazione preventiva.

In particolare, nei periodi di normalità, il Piano dovrà prevedere:

- Un'attenta attività di "addestramento" della popolazione, con l'indicazione dei comportamenti di auto-protezione ed istruendo la stessa sui sistemi di allarme che verranno utilizzati in caso di emergenza;
- L'installazione di sistemi di allarme anche tradizionali (campane, rete telefonica, mezzi mobili muniti di altoparlanti);
- Le scelte strategiche, ossia i modi di comunicare e strutturare i messaggi si allerta, nonché le azioni e gli strumenti da utilizzare: l'impiego, ad esempio, di segnaletica e cartellonistica informativa all'interno del territorio comunale, al fine di indirizzare la popolazione in luoghi sicuri in caso di emergenza, modalità di contatto diretta o mediata della popolazione;
- L'organizzazione di esercitazioni e giornate informative.

LA MODULISTA PER IL CENSIMENTO

La modulistica del piano si compone delle schede anagrafiche del censimento di mezzi, risorse strumentali ed umane nonché delle diverse aree di protezione civile (attesa, accoglienza ed ammassamento) e la loro localizzazione su mappa unitamente alle aree di rischio.

 CH1 – RISORSE UMANE
La scheda contiene l'elenco delle risorse umane a disposizione del Comune in fase di emergenza, complete
dei riferimenti necessari (indirizzo, numeri di telefono, reperibilità, ecc.)

 CH2 – MEZZI
Le schede contengono l'elenco dei mezzi a disposizione del Comune in fase di emergenza, complete dei riferimenti necessari (indirizzo del deposito, nome del responsabile e/o del detentore, numeri di telefono, ecc.)

 CH3 – MATERIALI
Le schede contengono l'elenco dei materiali a disposizione del Comune in fase di emergenza, complete dei
riferimenti necessari (indirizzo del deposito, nome del responsabile e/o del detentore, numeri di telefono, ecc.)

 CR1 – CONTATTI CON IL CENTRO FUNZIONALE
La scheda contiene l'elenco delle risorse umane a disposizione del Comune incaricate a mantenere i contatti
con il Centro Funzionale Regionale sia in fase di emergenza che in fase di normalità, complete dei riferimenti
necessari (indirizzo, numeri di telefono, reperibilità, ecc.)

 CR2 – AREE SOGGETTE A RISCHIO IDRICO ED IDROGEOLOGICO
Le schede contengono l'elenco delle aree soggette a rischio idrogeologico, comprensivo di localizzazione esatta, numero di persone e famiglie presenti all'interno di essa, fonte di rischio (es. PAI, PSDA, rischio aggiuntivo di conoscenza comunale).
Tali schede risulteranno utili in fase di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio o colpite dall'evento e permetteranno di individuare il numero piuttosto esatto delle persone che saranno accolte nelle
aree di accoglienza.

 CR3 – AREE SOGGETTE A RISCHIO VALANGHE
La scheda contiene l'elenco delle aree soggette a rischio valanghe, comprensivo di localizzazione esatta, numero di persone, anche disabili, e famiglie presenti all'interno di essa.

 C)R4 – AREE SOGGETTE A RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO DI INTERFACCIA
Le schede contengono l'elenco delle aree soggette a rischio di incendio boschivo, comprensivo di localizzazione esatta, numero di persone e famiglie presenti all'interno di essa, fonte di rischio (tipologia di
essenza).
Tali schede risulteranno utili in fase di evacuazione della popolazione dalle aree a rischio o colpite dall'evento e permetteranno di individuare il numero piuttosto esatto delle persone che saranno accolte nelle
aree di accoglienza.

 CR5 – ELENCO EDIFICI STRATEGICI
La scheda contiene l'elenco degli edifici strategici a disposizione del Comune, intendendo per "edificio

strategico" complessi edilizi appartenenti ad Enti coinvolti nelle attività di Protezione Civile e/o comunque edifici strategici del modello di intervento quali ad esempio Edifici Enti Locali, Edifici Scolastici, Ambulatori e
Poliambulatori specialistici, Alberghi, Case di riposo, Cinema, Teatri, Centro Congressi, Centro Commerciale, Impianti sportivi, Edifici di culto, Edifici Monumentali.

 CR6 – LOCALIZZAZIONE PRESIDI TERRITORIALI
La scheda contiene l'elenco dei punti da monitorare così come indicati e riportati nella cartografia delle aree
di rischio.

 CB 4 – CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE FRAGILE
La scheda contiene il censimento delle persone fragili, per l quali andrà predisposto un particolare tipo di allertamento ed alle quali prioritariamente dovrà essere dedicato il soccorso.

 CM1 – AREE DI ACCOGLIENZA
Le schede contengono l'elenco con la localizzazione geografica esatta (georeferenziata) delle aree a disposizione del Comune per la predisposizione di tendopoli o affini. Tali aree, in cui la popolazione risiederà
per brevi, medi o lunghi periodi, risultano dotate dei servizi necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione durante l'emergenza.

 CM4 – AREE DI ATTESA
Le schede contengono l'elenco con la localizzazione geografica esatta (georeferenziata) delle aree a disposizione del Comune per la prima accoglienza della popolazione; in tali aree la popolazione riceverà le
prime informazioni sull'evento ed i primi generi di conforto in attesa di essere sistemata in strutture di accoglienza adeguate.

 CM5 – AREE DI AMMASSAMENTO
Le schede contengono l'elenco con la localizzazione geografica esatta (georeferenziata) delle aree a disposizione del Comune per l'ammassamento dei soccorritori e delle risorse utili al superamento dell'emergenza.

 COC – STRUTTURA E FUNZIONI
Le schede contengono informazioni circa l'organizzazione del Centro Operativo comunale con i nominativi
dei responsabili delle funzioni e la descrizione delle dotazioni tecniche dell'edificio individuato.

 CARTOGRAFIA
All'interno della cartografia sono evidenziate le zone a rischio idraulico, idrogeologico , incendi boschivi, aree
soggette a valanghe (sulla base della localizzazione della carta storica delle valanghe) e le aree di accoglienza, attesa e ammassamento elencate all'interno della relativa scheda. Le informazioni relative alla
cartografia vengono fornite dal Comune e organizzate su base cartografica a cura della Regione Abruzzo, in
modo tale da rendere possibile la realizzazione di un database centralizzato.

LA DRAMMATICA SITUAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA NEI COMUNI.

Come abbiamo appena visto sopra, le nuove *Linee Guida per la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza* in sinergia con un maggiore dotazione finanziaria di Regione Abruzzo per l'acquisto di mezzi e programmi di intervento, potrebbero prevenire e mitigare i rischi. Inoltre, il recepimento *Linee Guida per la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza* permetterebbero di gestire con maggiore efficacia l'emergenza.

Allo stato attuale fotografiamo la seguente situazione:
- COMUNI DOTATI DI PIANO DI EMERGENZA: 304 su 305;
- COMUNI DOTATI DI PIANO DI EMERGENZA CONFORME ALLE NUOVE LINEE GUIDA: 3 su 305;
- COMUNI CHE HANNO AGGIORNATO IL PIANO SENZA ATTENERSI ALLE NUOVE LINEE GUIDA: 2 su 305;
- COMUNI CON AGGIORNAMENTO DEL PIANO IN CORSO DI DEFINIZIONE IN CONFORMITA' ALLA NUOVE LINEE GUIDA: 80 su 305;

*** L'Aquila, Montesilavano e Torricella Peligna hanno aggiornato i rispettivi piani recependo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni dalle nuove "*Linee Guida per la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza*" approvate con DGR 19/2015 cosi come prescritto dai commi 3-bis) e 3-ter), dell'art.15, della Legge 225/1992 come modificata dalla Legge 100/2012.**

**** I Comuni di Casalbordino e Torano Nuova hanno aggiornato il piano SENZA attenersi a quanto dettato dalle nuove "*Linee Guida per la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza*" approvate con DGR 19/2015.**

COMUNI CON AGGIORNAMENTO DEL PIANO IN CORSO DI DEFINIZIONE				
L'AQUILA		CHIETI	PESCARA	TERAMO
Acciano	Ocre	Bucchianico	Alanno	Campli
Avezzano	Ofena	Civitaluparella	Carpineto della Nora	Castellalto
Barrea	Opi	Colledimacine	Civitella Casanova	Castilenti
Calascio	Ovindoli	Monteferrante	Lettomanoppello	Civitella del Tronto
Carsoli	Pacentro	Montelapiano	Penne	Roseto degli Abruzzi
Castel del Monte	Pescasseroli	Montenerodomo	Pianella	
Castel di Ieri	Pescina	Ortona	Pietranico	
Castel di Sangro	Pescocostanzo	Rocca San Giovanni	Pineto	
Castelvecchio Subecquo	Pizzoli	Schiavi d'Abruzzo	Popoli	
Celano	Prati d'Ansidonia	Taranta Peligna	Silvi	
Civita d'Antino	Rocca di Botte	Torino di Sangro		
Civitella Alfedena	San Benedetto in Perillis	Vasto		
Civitella Roveto	San Demetrio ne' Vestini	Villalfonsina		
Cocullo	San Vincenzo Valle Roveto			
Collarmele	Sant'Eusanio Forconese			
Fagnano Alto	Santo Stefano di Sessanio			
Fontecchio	Scoppito			
Gagliano Aterno	Secinaro			
Goriano Sicoli	Sulmona			
Luco dei Marsi	Tagliacozzo			
Magliano de' Marsi	Tione degli Abruzzi			
Masse d'Alba	Tornimparte			
Molina Aterno	Villa Santa Lucia			
Morino	Villetta Barrea			
Navelli				

LE PROPOSTE DEL M5S

- Conferenza stampa di denuncia sui tragici numeri dei comuni;
- Interpellanza / Mozioni nei Consigli Comunali dove abbiamo portavoce;
- Interpellanza in Regione per controllo sui Comuni;
- Lettera bonaria di sensibilizzazione/ascolto ai Sindaci il cui Piano di emergenza non è stato ancora aggiornato alle nuove linee guida;
- Lettera di sensibilizzazione ai Prefetti;

MARCOZZI (M5S) SU PIANI DI EMERGENZA: SOLO 3 COMUNI SU 305 A NORMA. PREVENZIONE E PROGRAMMAZIONE UNICI STRUMENTI SALVA-VITA SU CUI INVESTIRE.

Solo **3 comuni su 305** risultano avere il Piano Emergenza aggiornato, coerente con le disposizioni di legge nazionali e con le Nuove Linee Guida approvate dalla Regione nel 2015 e trasmesso alla protezione Civile Regionale. Il dato allarmante scaturisce da un dossier elaborato dal M5S in Regione Abruzzo, che analizza in profondità la situazione dei Piani di Emergenza Comunali.

"Una fotografia disarmante, quella scattata sui comuni abruzzesi che desta non poche preoccupazioni" dichiara **Sara Marcozzi, consigliere regionale M5S**. "Amministratori poco attenti alla prevenzione e alla programmazione causa di carenze non più giustificabili, vista la fragilità sismica con cui il nostro territorio deve quotidianamente misurarsi e, soprattutto, dopo i tragici fatti di Rigopiano."

I PIANI DI EMERGENZA E LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA NORMA

Con l'entrata in vigore della Legge 100/2012, a partire dal 13 Novembre 2012, le Regioni e i Comuni sono stati chiamati a partecipare all'organizzazione e all'attuazione delle attività di Protezione Civile. Dovranno, infatti, provvedere alla predisposizione e attuazione dei **programmi regionali di previsione e prevenzione**; **all'attivazione degli uffici e all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile.**
In sostanza, le nuove "*Linee Guida per la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza*" prevedono che i "*Piani di emergenza*", sia di livello comunale che Intercomunale, rappresentino l'insieme delle procedure d'intervento da attuare al verificarsi di un evento emergenziale, garantendo il coordinamento delle strutture chiamate a gestire l'emergenza. Il **Piano di Emergenza definisce le principali azioni da svolgere e i soggetti da coinvolgere al verificarsi di un evento emergenziale**, riportando il flusso delle informazioni che deve essere garantito tra i soggetti istituzionali (in particolare, Sindaco, Prefetto, Presidenti di Provincia e Regione) e tra il Comune e i soggetti operanti sul territorio che concorrono alla gestione dell'emergenza, nonché le azioni che concorrono a garantire la tempestiva comunicazione/informazione della popolazione. Di fatto, **il "*Piano di Emergenza Comunale*" è lo strumento volto alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio**. Il fine è quello di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

In particolare, con la DGR 19/2015, Regione Abruzzo ha definito le "*Linee Guida per la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza*" a cui devono attenersi i Comuni nella redazione dei Piani.

La novazione normativa introdotta dai diversi decreti ministeriali ha previsto che il *Piano di Emergenza*

Comunale fosse strutturato e, contemplasse le attività, sia di prevenzione che di gestione dell'emergenza, in diverse sezioni di intervento:

- RISCHIO IDRAULICO / IDROGEOLOGICO;
- RISCHIO INCENDI BOSCHIVI;
- RISCHIO SISMICO; **(Sezione già presente ma aggiornata con introduzione della C.L.E. – O.P.C.M. 4007/2012)**
- RISCHIO INDUSTRIALE; **(Sezione introdotta dalle nuove Linee Guida – DGR 19/2015)**
- RISCHIO NEVE/GHIACCIO; **(Sezione introdotta dalle nuove Linee Guida – DGR 19/2015)**
- RISCHIO VALANGHE; **(Sezione introdotta dalle nuove Linee Guida – DGR 19/2015)**

In sostanza, per ognuno dei rischi di cui sopra, i comuni dovranno predisporre sezioni attraverso l'utilizzo di procedure standardizzate che descrivano puntualmente le caratteristiche del territorio (torrenti, fiumi, boschi, aree franose, zone di allagamento, strade, edifici strategici, etc.), il censimento di risorse umane, mezzi e materiale disponibile, un raccolta dati relativa alle persone e alle famiglie coinvolte in un dato rischio, l'elenco delle persone con fragilità da soccorrere e le relative modalità di intervento, le Condizioni Limite per l'Emergenza di un insediamento urbano al verificarsi di un evento sismico. E ancora, gli uffici e i contatti telefonici da chiamare durante le emergenze, i livelli di gestione delle allerte e le relative modalità di intervento, la localizzazione dei presidi territoriali, l'individuazione delle aree di accoglienza, attesa e ammassamento.

Insomma, **una programmazione minuziosa sulle azioni da intraprendere sia in termini di prevenzione che durante la gestione dell'emergenza al fine di tutelare la vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente.**

LA DRAMMATICA SITUAZIONE DEI COMUNI ABRUZZESI

Continua Marcozzi "Solo i Comuni di L'Aquila, Montesilvano e Torricella Peligna hanno approvato i rispettivi Piani di Emergenza rispettando i criteri dati dalle normative nazionali e regionali trasmettendolo, come legge prevede, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Due Comuni, Casalbordino e Torano Nuova, hanno aggiornato i propri piano senza recepire le Nuove Linee Guida, mentre 80 Comuni hanno il Piano in fase di aggiornamento. Tutti gli altri, ben 220 Comuni NON hanno aggiornato il Piano rispetto ai nuovi dettami normativi. Fra questi, ci sono i tre Capoluoghi di Provincia: **Pescara**, **Teramo** e **Chieti**. Una situazione che si rispecchia anche nei comuni delle rispettive province".

LE PROPOSTE DEL M5S

"La politica è rimasta per troppo tempo a guardare, non intendiamo attendere l'ennesima tragedia per poi piangerci addosso. La tutela della sicurezza e della salute degli abruzzesi è per noi una priorità, faremo in modo che lo diventi per tutti - spiega Marcozzi **- "**Nei prossimi giorni invierò una **lettera a tutti i Sindaci** che non ancora provveduto all'aggiornamento dei Piani d'Emergenza Comunali per sollecitarli ad adempiere alle loro funzioni e una **lettera a tutti i Prefetti**, che svolgono un ruolo fondamentale nelle

le fasi di coordinamento dell'emergenza affinché si facciamo carico di verificare l'efficacia e l'efficienza dei singoli piani comunali". Inoltre, grazie al lavoro dei nostri portavoce in Comune, presenteremo **interpellanze** e **mozioni** atte a conoscere le tempistiche di aggiornamento dei piani nelle singole amministrazioni e, in casi di necessità, a sollecitarne l'approvazione." Conclude **Marcozzi** "Tragedie come quella di Rigopiano non devono più ripetersi, ritengo che l'attenzione delle istituzioni, nel loro insieme, debba essere massima con elevata priorità rispetto all'organizzazione delle diverse fasi di Protezione Civile**. L'Abruzzo non può e non deve permettersi altri errori".**